

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008.

(GU n.20 del 26-5-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 47 dell'8 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Direttore. Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 1/2009

1. La lettera k) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituita dalla seguente:

«k) individua, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all'interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;».

2. Alla lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2009, le parole: «individuati in ragione dell'ufficio ricoperto,» sono soppresse.

Art. 2

Responsabile di settore. Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, e' sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale e' sostituito da altro dirigente designato dal direttore generale oppure dallo stesso direttore generale.».

Art. 3

Rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «ed e' a tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «, e' tempo pieno ed e' compatibile con le sole attivita' indicate all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2.».

Art. 4

Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 3 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche, nonche' di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso la Regione Toscana, sono disposti dal direttore generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore della struttura di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.».

Art. 5

Comitato dei garanti. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.».

Art. 6

Reclutamento del personale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2009

1. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: «e da tempo pieno a tempo parziale».

Art. 7

Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato sono utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«4-bis. Le graduatorie a tempo determinato sono utilizzate solo in caso di assenza di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in corso di validita' ed utilizzabili per il medesimo profilo».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«4-ter. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano gia' prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.».

4. Il comma 7-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 e' abrogato.

5. Il comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«8. La Regione puo' utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validita' per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi.».

Art. 8
Modifiche alla rubrica del capo IV
della legge regionale n. 1/2009

1. Nella rubrica del capo IV della legge regionale n. 1/2009 la parola: «Attivita'» e' sostituita dalla seguente: «Incarichi».

Art. 9
Ambito di applicazione. Sostituzione dell'art. 30
della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 30 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di incarichi extraimpiego, retribuiti e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, il regolamento di cui all'art. 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalita' per lo svolgimento di altra attivita' lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilita' previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all'art. 31, commi 2 e 2-bis.

3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti, non inquadrati nel ruolo unico regionale, degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.».

Art. 10
Attivita' incompatibili. Modifiche all'art. 31
della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. Il dipendente che eserciti attivita' o assuma incarichi in violazione del presente articolo e' diffidato dal direttore generale o direttore di assegnazione o, per i dipendenti del Consiglio regionale, dal segretario generale, a cessare dalla situazione di incompatibilita' entro il termine indicato all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 1/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora, nel termine indicato al comma 2, la situazione di incompatibilita' non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne da' comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza.».

Art. 11
Attivita' compatibili. Modifiche all'art. 32
della legge regionale n. 1/2009

1. Nella rubrica dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 dopo la parola: «Attivita'» e' aggiunta la parola: «extraimpiego».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Il dipendente puo' svolgere, fermi restando i divieti di cui all'art. 31, le attivita' extraimpiego che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attivita' extraimpiego:».

3. Al comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 dopo le parole: «alle attivita'» e' aggiunta la parola: «extraimpiego».

4. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «Le attivita' svolte» sono sostituite dalle seguenti: «Le attivita' extraimpiego indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere».

Art. 12

Incarichi extraimpiego autorizzabili. Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2009

1. L'art. 33 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 33 (Incarichi extraimpiego autorizzabili). - 1. Il dipendente puo' essere autorizzato all'assunzione di:

a) incarichi extraimpiego esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, che non siano in conflitto con l'attivita' di lavoro svolta dal dipendente stesso;

b) cariche in societa' pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, societa' sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attivita' di lavoro svolta dal dipendente stesso.

2. Il regolamento di cui all'art. 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:

a) i criteri di individuazione degli incarichi extraimpiego e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

1) natura dell'incarico extraimpiego;

2) durata, tempi e modi di espletamento dell'incarico extraimpiego;

3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 34;

b) modalita' e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. I dipendenti della Giunta regionale sono autorizzati all'assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1 dal direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'art. 40, ivi compresi i responsabili, e' autorizzato dal direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal segretario generale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

4. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico e' individuato, in coerenza con le previsioni dell'art. 8 del medesimo contratto, da specifiche disposizioni previste nel regolamento di cui all'art. 69 e nel regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale. Con i medesimi regolamenti sono individuati i soggetti che assumono le funzioni di editore.

5. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano le segnalazioni per l'applicazione di

quanto previsto dall'art. 53, commi 7-bis e 9, del decreto legislativo n. 165/2001.

6. L'atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell'incarico extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'art. 53, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 165/2001.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è negato qualora i compensi per l'assunzione dell'incarico extraimpiego per il quale si richiede l'autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all'art. 34-bis.

8. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell'incarico extraimpiego e al soggetto committente.

9. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell'incarico extraimpiego e all'incremento del compenso.

10. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico extraimpiego sulla base dei seguenti elementi:

a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;

b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'incarico extraimpiego per il cui svolgimento il dipendente chiede l'autorizzazione.».

Art. 13

Adempimenti inerenti alle attività prive di compenso. Sostituzione dell'art. 33-bis della legge regionale n. 1/2009.

1. L'art. 33-bis della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 33-bis (Adempimenti inerenti agli incarichi extraimpiego privi di compenso). - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 32, comma 4, il dipendente comunica all'amministrazione regionale gli incarichi extraimpiego privi di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.

2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.

3. Gli incarichi extraimpiego di cui al comma 1 sono comunicati all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.».

Art. 14

Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali. Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 1/2009.

1. L'art. 34 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali). - 1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi extraimpiego non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.

2. Spetta agli organi di direzione politica il conferimento di

incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.

3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna. Spetta al segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna del Consiglio regionale.

4. Gli incarichi extraimpiego dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'art. 33.

5. Il regolamento di cui all'art. 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:

a) limiti, criteri e modalita' per il conferimento degli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:

1) obblighi dell'incaricato;

2) conciliabilita' degli incarichi extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi;

b) gli incarichi extraimpiego o le tipologie di incarichi extraimpiego aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano gia' previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonche' l'istituzione dei relativi registri regionali;

c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell'orario di lavoro;

d) gli incarichi extraimpiego in rappresentanza delle regioni o in qualita' di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.».

Art. 15

Limiti dei compensi. Inserimento dell'art. 34-bis
nella legge regionale n. 1/2009

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Limiti dei compensi). - 1. Tutti gli incarichi extraimpiego conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'art. 41 nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di cui all'art. 50, ai quali e' attribuito il trattamento economico di cui all'art. 51, comma 5, e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.

4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonche' qualsiasi

incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time o sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.

6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

7. Per gli incarichi extraimpiego a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all'amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.

9. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego previsti all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.

10. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego indicati all'art. 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.».

Art. 16

Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 1/2009.

1. La rubrica dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni».

2. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «parità di trattamento fra uomo e donna» sono sostituite dalle seguenti: «parità di genere».

Art. 17

Strutture di supporto agli organi di governo.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'art. 43, si applica l'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 18

Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Modifiche alla sezione I del capo VII della legge regionale n. 1/2009.

1. La rubrica della sezione I del capo VII della legge regionale n. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».

Art. 19

Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 1/2009.

1. L'art. 48 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale). - 1. Il presente capo, per quanto non previsto dalla legge regionale n. 4/2008 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale, disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del personale assegnato alla struttura organizzativa del Consiglio regionale, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari.».

Art. 20

Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 1/2009.

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 49 e' inserito il seguente:

«4-bis. 1. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'art. 52, si applica l'art. 5, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.».

Art. 21

Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«1-bis. Con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro novanta giorni dal suo insediamento, tenuto conto dei limiti di spesa per assunzioni di personale previsti dalla normativa vigente, e' determinata la dotazione di personale degli uffici di cui al comma 1 ed il relativo trattamento economico, che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attivita' svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonche' l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.».

Art. 22

Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 1/2009.

1. Il comma 8 dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve e si provvede alla sua integrazione, ferma restando la durata complessiva del contratto e acquisito il preventivo consenso dell'interessato, nei seguenti casi:

a) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, del portavoce dell'opposizione o di un altro componente dell'ufficio di presidenza;

b) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa;

c) qualora il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;

d) qualora siano modificate le responsabilita' previste nel contratto originario in coerenza con i contenuti professionali di esso».

2. Il comma 8-bis dell'art. 56 della legge regionale n. 1/2009 e' abrogato.».

Art. 23

Disposizioni di coordinamento. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 1/2009

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 1/2009 sono inserite le parole: «Fermo restando quanto previsto all'art. 30, comma 3,».

Art. 24

Incarico di responsabilita' di segretario generale.
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 4/2008

1. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) le parole: «ed e' a tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «, e' a tempo pieno ed e' compatibile con le sole attivita' di cui all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2, della legge regionale n. 1/2009.».

Art. 25

Mobilita', trasferimento e comando dei dirigenti.
Modifiche all'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008

1. Il comma 5 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008 e' sostituito dal seguente:

«5. Il trasferimento e il comando di dirigenti del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche, nonche' di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso il Consiglio regionale, sono disposti dal segretario generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore dell'area di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.».

Art. 26

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui all'art. 34, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 1/2009, come sostituito dall'art. 14 della presente legge, sono stimati in euro 1.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma n. 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017/2019.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 27

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»).

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, da 8 a 15, 23, 24 e 26, si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano anche alle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della stessa.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 2017

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2017.

(Omissis).